



ISTITUTO COMPRENSIVO

“Domenico Matteucci” – Faenza Centro

Codice meccanografico RAIC82200C – Codice Fiscale 81002000396 - Codice univoco UF755B
E-mail: raic82200c@istruzione.it - Pec: raic82200c@pec.istruzione.it - Sito Web: www.icmatteuccifaenza.edu.it
Via Martiri Ungheresi, 7 - 48018 FAENZA (RA) - Tel. 0546-21277

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Approvato dal collegio dei docenti in data 18/03/2026 con delibera numero 34

PRINCIPI GENERALI

La valutazione, ai sensi del D.lgs. 62/2017 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell'Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum. È effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

La valutazione costituisce per l'insegnante uno strumento di controllo sul proprio operato, poiché fornisce indicazioni e criteri per favorire l'ottimizzazione, la riformulazione e la ridefinizione in itinere dei percorsi didattici attuati, della metodologia prescelta, dei contenuti proposti.

La valutazione svolge una funzione "diagnostica" (per stabilire il livello di partenza dell'alunno e della classe in un determinato ambito), "formativa" (per valutare il processo di apprendimento e favorire lo sviluppo di competenze) e "sommativa" (per verificare e certificare l'acquisizione di conoscenze e competenze e determinare il profilo in uscita da una classe o da un grado scolastico).

La valutazione è un processo continuo e complesso, che si basa sull'osservazione sistematica e sulla raccolta di indicatori molteplici e non può ridursi solo all'attribuzione di un voto numerico in occasione di momenti di verifica formalizzata o di certificazione "sommativa" a conclusione del quadrimestre o dell'anno scolastico.

Il processo di "misurazione" degli apprendimenti e del comportamento è soltanto uno degli atti valutativi: nella prospettiva della "didattica delle competenze", la valutazione dell'apprendimento diventa valutazione per l'apprendimento, intesa come risorsa per orientare e promuovere il processo di apprendimento.

La valutazione degli apprendimenti è accompagnata dalla Certificazione delle Competenze rilasciata, in riferimento al primo ciclo di istruzione, al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. La certificazione non sostituisce la Valutazione ma la integra. Descrive i risultati del processo formativo triennale e le competenze acquisite dagli allievi in riferimento ai traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali; pertanto, è intesa come una valutazione complessiva delle capacità di ciascuno di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- ❖ DPR n. 275/99 *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*
- ❖ Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Competenze chiave per l'apprendimento permanente.
- ❖ DM. 139/2007 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- ❖ Legge 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- ❖ Decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, recante *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)*
- ❖ RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente
- ❖ Legge 92/2019 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica
- ❖ D.M. 183 DEL 7 SETTEMBRE 2024 nuove Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica in Italia, attive dall'anno scolastico 2024/2025
- ❖ D.M. 14/2024 Schema di decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze (All. A scuola primaria – All. B fine primo ciclo)
- ❖ D.M. 328 Linee guida per l'orientamento
- ❖ DM n. 741/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- ❖ Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- ❖ Nota 7885 del 5 settembre 2018 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.
- ❖ Nota n. 5772 del 4 aprile 2019 Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019
- ❖ Nota n. 4155 del 7 febbraio 2023 - Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa
- ❖ Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 2009

- ❖ D.Lgs 66/2017, modificato dal D.Lgs 96/2019 che disciplina anche i criteri di valutazione degli alunni con disabilità in relazione al PEI.
- ❖ Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023 e allegati
- ❖ Legge 170/2010 *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*
- ❖ DM 12/07/2011 *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA.*
- ❖ *Direttiva Ministeriale del. 27/12/2012 Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*
- ❖ Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, 2006.
- ❖ Nota 19 febbraio 2014, n. 4233 *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.*
- ❖ Legge n. 150 del 1/10/2024, recante "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati"
- ❖ Ordinanza ministeriale n. 3 del 9/01/2025 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado
- ❖ Nota Ministeriale del 23/01/2025 Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.
- ❖ Decreto Ministeriale 254/2012 Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
- ❖ Decreto Ministeriale n. 221 del 9 dicembre 2025, recante *Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione* pubblicato in G.U. il 27 gennaio 2026, con entrata in vigore a partire dall'anno scolastico 2026/2027.
- ❖ Nota ministeriale 1312 del 12 marzo 2026 Regolamento recante Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

3. I MOMENTI DELLA VALUTAZIONE

In relazione alla valutazione degli apprendimenti si identificano le seguenti fasi:

- **Valutazione iniziale o diagnostica:** serve ad individuare, attraverso la somministrazione di prove d'ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti e a predisporre eventuali attività di recupero. Rappresenta l'analisi della situazione per la progettazione educativo- didattica mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate.
- **Valutazione in itinere o formativa:** si colloca nel corso degli interventi didattici e, più precisamente, va a valutare l'efficacia dei percorsi d'insegnamento messi in atto con lo scopo di progettare azioni di recupero per alunni con preparazione di livello essenziale, consolidamento delle abilità per quelli con preparazione di livello medio e potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze.
- **Valutazione finale o sommativa:** si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, a termine dell'intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi ed esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell'alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi.

4. GLI OGGETTI DELLA VALUTAZIONE

Per la Scuola del Primo Ciclo, la valutazione periodica e finale si esprime sugli apprendimenti e sul comportamento.

- **Gli apprendimenti.** La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo D.M. 254/2012), ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.
- **Il comportamento.** La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalla istituzione scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali.

La valutazione ha carattere collegiale ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo raggiunto.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

5. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE

DOCUMENTAZIONE

La valutazione è documentata attraverso:

- Il Documento di valutazione periodica e finale
- Il Registro elettronico
- Le Comunicazioni scritte e/o verbali

PROVE DI VERIFICA

Le prove di verifica sono finalizzate all'accertamento e conseguente valutazione degli apprendimenti; sono effettuate in relazione agli obiettivi ed ai contenuti programmati e tengono conto della situazione dell'alunno. Esse hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di apprendimento degli alunni e alla differenziazione degli interventi all'interno della classe (recupero, consolidamento, potenziamento).

Tipologia prove di verifica:

- a) Prove oggettive: test d'ingresso; prove oggettive (basate su vero/falso, scelta multipla, completamento, corrispondenza), prove pratiche, grafiche, tecniche, riconducibili a misurazioni oggettive; prove scritte (domande strutturate, riassunti, saggi brevi rapporti di ricerca);
- b) Prove soggettive: tema, interrogazione, osservazioni sistematiche e occasionali, conversazioni
- c) Prove comuni di Istituto: sono prove di verifica delle abilità e/o delle conoscenze predisposte a livello di classe parallela, da docenti dello stesso ambito o materia. Vengono effettuate a inizio anno, alla fine del primo e del secondo quadrimestre e concorrono a misurare l'andamento degli apprendimenti degli alunni permettendo un'utile attività di confronto tra docenti.

Nella loro formulazione si tengono presenti i seguenti criteri di riferimento:

- uso di un linguaggio preciso;
- assenza di forme negative;
- item non molto lunghi;
- richieste relative a conoscenze definibili.

Ogni prova è correlata da una tabella di misurazione che consente di definire parametri di "accettabilità" delle prestazioni.

Per gli alunni con disabilità le prove di verifica possono essere adattate con riferimento al PEI e in accordo con il docente di sostegno.

Per gli alunni con DSA (Disturbi specifici di apprendimento) sono previsti adeguamenti in base al disturbo specifico con utilizzo di strumenti compensativi o misure dispensative

Gli esiti delle prove sono discussi in ambito di riunione per classi parallele o di dipartimento al fine di

- verificarne la funzionalità in base agli esiti raggiunti
- riprogettare le attività didattiche in caso di particolari punti di debolezza emersi dal confronto con i risultati delle altre classi;
- aggiornare le stesse prove se non risultano più adeguate agli standard definiti dal Collegio.

La valutazione delle prove concorrerà a definire la valutazione intermedia e finale di ciascuna disciplina.

6.1 Modalità di accertamento degli apprendimenti

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal curriculum di istituto, approvato dal collegio dei docenti e pubblicato nel sito web. L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in itinere nel corso dell'attività didattica e sommative a conclusione di ogni percorso didattico. Questi strumenti di valutazione sono di vario tipo e, a seconda della disciplina interessata, possono essere scritti, orali, operativi, grafici e informatici. Essi, inoltre, hanno sia carattere oggettivo (questionari a risposta chiusa, completamenti, correlazioni, problemi, ecc.) sia più aperto e semi-strutturato (temi, relazioni, questionari a risposta aperta, schematizzazioni, saggi brevi...). **È previsto un congruo numero di prove a seconda della disciplina interessata e delle ore settimanali disponibili.**

Nell'uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si terrà conto dei seguenti criteri:

- Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell'anno;
- Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta in classe;
- Esplicitazione degli obiettivi che si verificano e dei criteri di correzione.

Le modalità di accertamento degli apprendimenti avvengono quindi mediante:

Verifiche scritte: Prove strutturate e semi strutturate (vero/falso, a scelta multipla, a integrazione...), relazioni, componimenti, esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di problemi, dettati. Le prove saranno strutturate a livelli di difficoltà graduati, per permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno somministrate agli alunni con certificazione di handicap o svantaggio debitamente e tempestivamente documentate dagli enti e servizi competenti. Si specifica che le verifiche scritte vanno restituite di norma nell'arco di quindici giorni.

Verifiche orali: Colloqui, interrogazioni, audizioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte... Sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni orali, perché si ritiene che la capacità di parlare costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce l'articolazione del pensiero...).

Verifiche pratiche: Prove grafico-pittoriche, prove strumentali e vocali, test e prove motorie, prove tecnico-grafiche.

Osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe: riguardano la partecipazione, le modalità di approccio ai contenuti, i tempi di attenzione, di concentrazione, il grado di interesse mostrato; permettono di conoscere e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno e concorrono alla verifica degli apprendimenti. Sono considerate osservazioni

sistematiche quelle riferite alla partecipazione, alla modalità di approccio ai contenuti, ai tempi di attenzione, di concentrazione, al grado di interesse.

La valutazione delle prove sarà motivata e comunicata tempestivamente sia agli alunni (per favorire il processo di auto-valutazione), sia alle famiglie. I docenti registreranno gli esiti delle verifiche sul registro elettronico.

6.2 Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, orienti e promuova l'impegno verso il conseguimento degli obiettivi di apprendimento e la piena realizzazione della personalità.

In questo senso i docenti del consiglio di classe/team:

- informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all'inizio delle unità di apprendimento;
- informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica scritta o colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica, i criteri per la valutazione degli esiti;
- informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi dedicati per una riflessione individuale e/o collegiale;
- aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare i modi e le azioni per migliorare il risultato.

6.3 Modalità di comunicazione alla famiglia

Secondo l'attuale quadro normativo, è comunicata alle famiglie:

- la *valutazione degli apprendimenti*, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curriculum di istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali;
- la *valutazione del comportamento*, cioè della partecipazione, dell'impegno manifestato, dell'interesse, del rispetto delle regole e dell'autonomia, come condizioni che rendono l'apprendimento efficace e formativo;
- la *certificazione delle competenze*, attraverso cui si attesta come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.

6.4 Esiti delle verifiche

Gli esiti delle prove di verifica sono comunicati alle famiglie dell'alunno mediante registro elettronico e durante i colloqui individuali. È possibile prendere visione delle prove scritte previa richiesta al dirigente scolastico tramite la segreteria didattica.

6.5 Valutazione di fine quadrimestre

Il documento di valutazione viene pubblicato, per la visione ai genitori, al termine di ogni quadrimestre nella bacheca alunno del registro elettronico.

6.6 Note – comunicazioni

Possono essere inviate alle famiglie:

- note allegate al documento di valutazione, relative ad insufficienze e carenze negli apprendimenti;
- note infraquadrimestrali, relative alle assenze, comportamento, carenze negli apprendimenti.

6.7 Valutazione periodica e finale nella Scuola Secondaria di primo grado

Nella scuola secondaria di primo grado la “valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni” è effettuata mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi.

Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa di:

- esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi;
- progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;
- impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;
- organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).

Si stabilisce che nella scuola secondaria di primo grado i voti sono compresi tra il quattro e il dieci.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un voto in decimi per la Scuola Secondaria di primo grado.

Il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell'intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l'applicazione di sanzioni disciplinari.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

Nella scuola secondaria di primo grado, le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto:

- dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 riguardante il riferimento a sanzioni disciplinari *“che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi”*;
- dal comma 2 dell'art. 6 del D.leg.vo 62/2017 il quale stabilisce che *“nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo”*.

Qualora nello scrutinio finale la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Parimenti il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Modalità di comunicazione alla famiglia

Secondo l'attuale quadro normativo, è comunicata alle famiglie

- la *valutazione degli apprendimenti*, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curriculum di istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali;
 - la *valutazione del comportamento*, cioè della partecipazione, dell'impegno manifestato, dell'interesse, del rispetto delle regole e dell'autonomia, come condizioni che rendono l'apprendimento efficace e formativo;
 - la *certificazione delle competenze*, attraverso cui si attesta che cosa l'allievo sa (conoscenze), sa fare (abilità), in che condizione e contesto e con che grado di autonomia e responsabilità rispetto ad una competenza specifica e non a una disciplina (al termine del primo ciclo d'istruzione).

6.8 Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, consistente in 990 ore annue.

Il Collegio Docenti stabilisce eventuali deroghe a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di procedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

6.9 Prove nazionali INVALSI

Nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, gli alunni e le alunne sono sottoposti a prove

nazionali standardizzate, predisposte dall'INVALSI, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Le prove, computer based, devono essere svolte obbligatoriamente da tutti gli alunni e rappresentano requisito necessario per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo.

7. VALUTAZIONE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici d'apprendimento è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte nei loro PEI.

7.1 La valutazione degli alunni diversamente abili

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e finalizzata a mettere in evidenza il percorso dell'alunno.

Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere:

- uguale a quella della classe;
- in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati;
- differenziata;
- mista.

La scelta verrà affidata al PEI di ogni singolo alunno.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la Sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

7.2 La valutazione degli alunni con DSA

Per gli alunni con Disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, gli strumenti metodologico- didattici compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di classe più idonei.

Ai fini dello svolgimento dell'Esame di Stato, per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

7.3 La valutazione degli alunni non italofoni di recente immigrazione

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani considerando la possibilità della personalizzazione del percorso di apprendimento.

Nella valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto, per quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e delle competenze essenziali acquisite.

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa", si prenderanno in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate

In particolare, nel momento in cui si deciderà il passaggio o meno da una classe all'altra occorrerà far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'allievo.

8 . LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine del primo ciclo d'istruzione (soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).

Con il **Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2024 n.14**, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto l'adozione dei **nuovi modelli di certificazione delle competenze chiave** destinati alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e del secondo ciclo e dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA).

Nell'articolo 1 del Decreto si evidenzia che la certificazione rappresenta il documento essenziale

finalizzato a descrivere i livelli delle competenze chiave raggiunti nella prospettiva di un apprendimento permanente che si pone in un'ottica di orientamento. In questo senso si fa riferimento alle **otto competenze chiave europee della Raccomandazione 22/05/2018**:

- competenza alfabetica funzionale;
- competenza multilinguistica;
- competenza matematica e competenza di base in scienze, tecnologie e ingegneria;
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Tali competenze sono valutate secondo 4 livelli:

- a - avanzato
- b - intermedio
- c - base
- d - iniziale.

A ciascun livello corrispondono determinati indicatori esplicativi presenti in calce ad ogni modello. Per la scuola secondaria di I grado, il modello di certificazione riserva un'apposita sezione, predisposta e redatta dall'INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.

Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Le Indicazioni Nazionali per il curriculum (DM 254/2012), prevedono che le certificazioni delle competenze *"descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo"*.

Le Nuove Indicazioni Nazionali (DM 221/2025) con riferimento alle *competenze indicate nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo indicano che la certificazione delle competenze rappresenta il momento in cui il profilo dello studente trova espressione e sintesi*.

La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, ecc.) ma accompagna e integra tali strumenti normativi, accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle competenze acquisite dagli allievi, ancorate a precisi indicatori dei risultati di apprendimento attesi.

La certificazione della competenza, per dirsi reale e fondata, richiede una didattica e un ambiente di apprendimento che ponga l'alunno in azione in compiti in cui, insieme ad altri, rifletta sul proprio apprendimento, eserciti in autonomia indagini e ricerche, realizzi progetti, pianifichi attività, risolva problemi, utilizzando le conoscenze e le abilità già possedute e conseguendone di nuove.

Nelle valutazioni intermedie e finali di ogni anno, l'osservazione degli alunni nei contesti laboratoriale servirà a formulare valutazioni di profitto più ricche e articolate, alla luce dei maggiori

elementi offerti dalle situazioni più complesse in cui i ragazzi si saranno cimentati.